

DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2017
404/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA ALFANO ENERGIA S.P.A. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 8 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 0004725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 14 novembre 2016 (prot. Autorità 33385 del 15 novembre 2016), Alfano Energia S.p.a. (di seguito: reclamante) ha contestato ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la riattivazione del punto di prelievo di energia elettrica identificato dal POD IT001E04572821, nonché il mancato invio di informazioni relative alla ricostruzione delle misure dell'energia elettrica

- prelevata a seguito dell'accertamento della manomissione del contatore installato sul medesimo POD;
2. con nota del 29 novembre 2016 (prot. Autorità 35448 del 29 novembre 2016), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
 3. con nota del 16 dicembre 2016 (prot. Autorità 37417 del 16 dicembre 2016), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, *“di fornire le seguenti informazioni relative alla riattivazione della fornitura dell'utenza identificata con il POD IT001E04572821...(intestata al cliente finale, n.d.r.) a seguito del distacco operato in data 24 ottobre 2012: a) la data di riattivazione della fornitura...(del cliente finale, n.d.r.), precisando se la riattivazione è avvenuta sullo stesso POD IT001E04572821, ovvero su un altro POD; b) il nominativo dell'impresa titolare dei contratti di dispacciamento e di trasporto relativi alla nuova fornitura attivata a seguito del distacco; c) copia di tutta la documentazione relativa alla suddetta riattivazione (richiesta del nuovo utente del dispacciamento, comunicazione di avvenuta riattivazione, ecc.); d) se...(il cliente finale, n.d.r.) ha mai chiarito le “palesi discordanze”, citate nelle comunicazioni del 18 gennaio 2013 e del 22 febbraio 2013, relative al ricalcolo dei consumi.”*;
 4. con nota del 20 gennaio 2017 (prot. Autorità 2258 del 23 gennaio 2017), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
 5. con nota del 3 febbraio 2017 (prot. Autorità 4563 del 7 febbraio 2017), il reclamante ha formulato alcune osservazioni in merito alle risposte fornite dal gestore;
 6. con nota del 16 febbraio 2017 (prot. Autorità 6465 del 16 febbraio 2017), l'Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni e, in particolare *“di comunicare la data in cui ha provveduto, a seguito della rimozione dell'apparecchio di misura avvenuta il 24 ottobre 2012, all'installazione di un nuovo contatore in corrispondenza del POD IT001E04572821, allegando copia della richiesta di posa del contatore e del verbale di installazione dello stesso”* nonché *“di fornire copia della comunicazione inviata...(al venditore entrante, n.d.r.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 4/08, a seguito della richiesta di subentro ricevuta in data 14 novembre 2012.”*;
 7. con nota del 27 febbraio 2017 (prot. Autorità 7962 del 1 marzo 2017), il gestore ha risposto alla seconda richiesta di informazioni dell'Autorità;
 8. con nota del 9 maggio 2017 (prot. Autorità 16749 del 9 maggio 2017), l'Autorità ha richiesto al reclamante e al gestore ulteriori informazioni e, in particolare *“di trasmettere copia del contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica relativo al POD IT001E04572821, intercorrente tra le parti all'epoca dei fatti oggetto della controversia de qua”*;
 9. con note del 10 maggio 2017 (prot. Autorità 16947 dell'11 maggio 2017) e del 12 maggio 2017 (prot. Autorità 17679 del 17 maggio 2017), il reclamante e il

gestore, rispettivamente, hanno risposto alla terza richiesta di informazioni dell'Autorità;

10. in data 24 aprile 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rileva l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08, recante la "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)" e, in particolare, l'articolo 4 che regola lo switching relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 24 ottobre 2012, il gestore effettuava una verifica sull'apparecchio di misura installato in corrispondenza del punto di prelievo di un cliente finale (nel seguito: cliente finale), identificato dal POD IT001E04572821. Nel corso della suddetta verifica, il gestore rinveniva una calamita sulla calotta del contatore, la cui presenza determinava l'alterazione del funzionamento dell'apparecchio; informati dell'accaduto, i Carabinieri della stazione di Praia a Mare (CS), alla presenza del medesimo gestore, provvedevano a porre sotto sequestro penale il contatore e la calamita stessa, nonché ad arrestare in flagranza di reato l'amministratore della società-cliente finale per furto di energia elettrica;
13. successivamente, con nota del 31 ottobre 2012 (prot. Enel-DIS-31/12/2012-1968892), il gestore accertava e comunicava al reclamante che il contatore, a partire dal 1 novembre 2010, aveva misurato l'energia elettrica prelevata con un errore medio corrispondente al 57,26% in meno rispetto al dato reale;
14. con la medesima nota del 31 ottobre 2012, il gestore trasmetteva al reclamante, in qualità di fornitore del cliente finale, le rettifiche dei prelievi di energia elettrica, ricalcolati a seguito della irregolarità rilevata, addebitando sempre al medesimo reclamante, oltre ai maggiori consumi del cliente finale, anche 270,40 euro a titolo di "risarcimento danni" per la verifica effettuata, per la rimozione del contatore e per le spese amministrative e commerciali connesse; tali maggiori somme venivano tutte anticipatamente pagate al gestore dal reclamante medesimo;
15. in data 12 novembre 2012, il reclamante richiedeva formalmente al gestore la risoluzione del contratto di trasporto relativo al POD IT001E04572821, facendo seguito, quindi, all'interruzione fisica, già operata il 24 ottobre 2012 con l'asportazione del contatore;

16. in data 14 novembre 2012, un venditore entrante, presentava al gestore una richiesta di riattivazione della fornitura di energia elettrica sul POD IT001E04572821, sempre intestato al suddetto cliente finale;
17. in data 19 novembre 2012, il gestore procedeva all'installazione di un nuovo contatore e alla conseguente riattivazione della fornitura di energia elettrica a favore del venditore entrante ;
18. in data 18 gennaio 2013, il cliente finale si opponeva alla richiesta di conguaglio presentata dal reclamante, contestando la ricostruzione delle misure dei prelievi di energia elettrica effettuata dal gestore;
19. in data 31 gennaio 2013, il reclamante intimava al cliente finale il pagamento delle fatture di conguaglio, a cui quest'ultimo si opponeva, ancora, in data 22 febbraio 2013;
20. successivamente, il reclamante azionava dinanzi al Tribunale Civile di Paola (CS), una procedura per il recupero delle somme già anticipate al gestore e dovute dal ridetto cliente finale, sulla base dei ricalcoli dei consumi effettuati dal gestore medesimo con la sopracitata nota del 31 ottobre 2012;
21. in data 19 febbraio 2014, nel corso dello svolgimento del contenzioso civile con il cliente finale, il reclamante chiedeva al gestore la documentazione riguardante le operazioni di ricalcolo dei consumi di energia elettrica, oggetto di furto, effettuati dal cliente finale, nonché i dati dei consumi storici del medesimo cliente a partire dal mese di ottobre del 2009. In particolare, il reclamante evidenziava al gestore la necessità e l'urgenza di disporre di tali informazioni, per tutelare i propri interessi nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Paola (CS);
22. in data 4 settembre 2014, il reclamante, non avendo ricevuto alcuna risposta, sollecitava di nuovo il gestore a fornire le informazioni richieste, invitandolo altresì a costituirsi parte civile nel suddetto giudizio pendente presso il Tribunale di Paola;
23. stante la perdurante assenza di riscontri da parte del gestore, in data 6 settembre 2016, il reclamante presentava formale reclamo nei confronti del gestore medesimo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Il reclamante contesta, col primo motivo di reclamo, la mancanza di risposte, da parte del gestore, alle proprie richieste del 19 febbraio 2014, del 4 settembre 2014 e del 6 settembre 2016;
25. al riguardo, il reclamante stigmatizza il disinteresse del gestore al procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale di Paola finalizzato al recupero, da parte del reclamante, degli importi relativi all'energia effettivamente consumata dal cliente finale, come emerso dalla verifica sull'apparecchio di misura condotta dal gestore il 24 ottobre 2012;
26. il reclamante, in particolare, chiede al gestore di essere messo a conoscenza delle modalità di calcolo che lo hanno condotto a stimare che il contatore manomesso

dal cliente finale abbia misurato l'energia elettrica prelevata con un errore medio corrispondente al 57,26% in meno rispetto al dato reale;

27. con il secondo motivo di reclamo, il reclamante contesta, altresì, al gestore la riattivazione della fornitura relativa al POD IT001E04572821, sempre intestata al cliente finale, evidenziando che la fornitura relativa a detto POD, solo pochi giorni prima che il venditore entrante avanzasse richiesta di *switching*, era stata interrotta sempre dal medesimo gestore, avendo i Carabinieri della stazione di Praia a Mare (CS), sempre alla presenza del medesimo gestore, accertato che il contatore era stato manomesso ed avendo pertanto posto sotto sequestro penale probatorio il contatore, nonché arrestato in flagranza di reato l'amministratore della società-cliente finale, per furto di energia.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

28. Con riferimento al primo motivo di reclamo, afferma di ritenersi estraneo al procedimento giudiziario tra il reclamante e il cliente finale;
29. inoltre, secondo il gestore, il reclamante sarebbe già in possesso di tutti gli elementi necessari per sostenere in giudizio la fondatezza del proprio credito nei confronti del cliente finale;
30. con riferimento al secondo motivo di reclamo, ossia la contestazione circa la riattivazione della fornitura intestata al cliente finale, il gestore ha rilevato che la riattivazione di detta fornitura è stata effettuata su richiesta di un altro venditore, sottolineando come rientri tra gli obblighi del distributore quello di dare seguito alle richieste di attivazione o cessazione provenienti dai venditori con i quali il cliente finale ha stipulato un contratto di fornitura.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

31. Ai fini della risoluzione della presente controversia appare fondamentale quanto previsto dall'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del contratto per il servizio di trasporto intercorrente tra le parti (di seguito: Contratto), i quali fanno, rispettivamente, riferimento alle modalità di ricostruzione dei prelievi (comma 3) e prevedono, in capo al distributore, l'obbligo di rendere noti al venditore ed al cliente, prima dell'eventuale sostituzione del misuratore guasto, l'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell'evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata (comma 4) e, nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli punti di prelievo, di trasmettere al venditore e, per conoscenza, al cliente il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità previsti dal Contratto per il servizio di trasporto (comma 6).

32. Alla luce delle citate previsioni contrattuali, possono quindi essere compiutamente affrontate le censure mosse nei confronti del gestore, a cominciare dal primo motivo di reclamo relativo al mancato invio di informazioni complete sulla ricostruzione delle misure dell'energia prelevata; più nello specifico, né il gestore ha fornito al reclamante le informazioni richieste con la nota del 19 febbraio 2014, reiterata il 4 settembre 2014 e il 6 settembre 2016 – ovverosia la descrizione delle operazioni eseguite al fine di ricalcolare i consumi di energia elettrica nel periodo interessato dal prelievo irregolare; la documentazione riguardante le suddette operazioni di ricalcolo e i dati dei consumi storici del cliente finale a partire dal mese di ottobre del 2009 –, né tantomeno il reclamante risulta essere già in possesso di dette informazioni;
33. al riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto, l'impresa distributrice è tenuta a rendere noti alla controparte – nella specie, al reclamante – la documentazione giustificativa dell'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi, comprensiva delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata;
34. Ciò posto, il quadro fattuale emerso evidenzia la mancata collaborazione, da parte del gestore, nel fornire le informazioni relative alle modalità di ricalcolo delle misure dell'energia elettrica prelevata, a seguito dell'accertamento del prelievo fraudolento di energia elettrica dalla rete del medesimo gestore.
35. Quanto al secondo motivo di reclamo, relativo alla riattivazione della fornitura sul POD IT001E04572821, si osserva che le disposizioni dell'Autorità in materia di *switching* obbligano l'impresa distributrice a dare seguito ad una richiesta di *switching* pervenuta da un utente del trasporto, provvedendo ad attivare la fornitura precedentemente disattivata e ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo utente del trasporto e del dispacciamento (cfr. articolo 4, deliberazione ARG/elt 42/08). L'impresa distributrice è, dunque, tenuta a concedere l'accesso alla rete del cliente su richiesta di un nuovo venditore, a prescindere dalle vicende connesse al rapporto contrattuale tra lo stesso cliente finale e il venditore uscente;
36. peraltro, nel caso oggetto della presente controversia, va rilevato che non sono applicabili le disposizioni di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 4/08, che disciplinava, nel 2012 (ossia al tempo dei fatti controversi), il servizio di trasporto dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali, in quanto la disattivazione del POD IT001E04572821 non è avvenuta a seguito di mancato pagamento delle fatture da parte del cliente finale e, dunque, di morosità;
37. infatti, l'inadempimento contrattuale del cliente finale nei confronti del reclamante si è realizzato solo successivamente all'interruzione della fornitura e al ricalcolo dei conguagli dovuti, non potendosi, quindi, configurare come causa dell'interruzione medesima.
38. In conclusione, con riferimento alla contestazione mossa dal reclamante circa la mancata risposta, da parte del gestore, alle proprie richieste di informazioni del 19 febbraio 2014, del 4 settembre 2014 e del 6 settembre 2016, appare evidente l'assoluta mancanza di collaborazione da parte del gestore di rete, che non ha

- fornito al reclamante le informazioni da questi richieste e dovute in esecuzione del contratto di trasporto in essere tra le parti;
39. diversamente, con riferimento alla contestazione del reclamante circa la riattivazione del POD IT001E04572821 eseguita in data 19 novembre 2012, non si rileva alcuna irregolarità nell'operato del gestore

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo, presentato da Alfano Energia S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., limitatamente alla contestazione relativa al mancato invio delle informazioni in ordine alla ricostruzione delle misure dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E04572821, a seguito dell'accertamento del prelievo fraudolento di energia elettrica dalla rete del medesimo gestore;
2. di prescrivere, a e-distribuzione S.p.a., di trasmettere ad Alfano Energia S.p.a. e, per conoscenza, all'Autorità, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione:
 - a. una dettagliata relazione in merito alle operazioni eseguite al fine di ricalcolare i consumi di energia elettrica del cliente finale, nel periodo interessato dal prelievo fraudolento;
 - b. la documentazione riguardante le suddette operazioni di ricalcolo;
 - c. i dati dei consumi storici del cliente finale, a partire dal mese di ottobre del 2009;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni